

Disinformazione digitale

**Modelli algoritmici
e valori democratici**

a cura di
Licia Califano
Federica Fabrizi
Giovanni Sartor

FrancoAngeli 

Collana

di Diritto

SAGGI E RICERCHE



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli massimizza la visibilità, favorisce facilità di ricerca per l'utente e possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più: [Pubblica con noi](#)

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio "[Informatemi](#)" per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Disinformazione digitale

**Modelli algoritmici
e valori democratici**

a cura di
**Licia Califano
Federica Fabrizzi
Giovanni Sartor**

FrancoAngeli 

Collana

di Diritto

SAGGI E RICERCHE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Questo volume rappresenta il risultato conclusivo del Progetto PRIN 2022 PNRR “DAFNE” (*Democratic governance of Automated system for Fake News*), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR, Missione 4 Componente 2, Investimento 1.1, Bando “PRIN 2022 PNRR” del MUR emanato con Decreto Direttoriale n. 1409 del 14 settembre 2022, Codice MUR P2022R7RS9, CUP H53D23010930001, e raccoglie alcune delle relazioni e degli interventi presentati al Convegno “Poteri pubblici e poteri privati nel governo dell'informazione digitale: la scelta europea dell'accountability” tenutosi presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il 24-25 ottobre 2025.

Isbn e-book Open Access: 9788835191209

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Pubblicato con licenza *Creative Commons*

Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale

(CC-BY-NC-ND 4.0).

Sono riservati i diritti per Text and Data Mining (TDM), AI training e tutte le tecnologie simili.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore.

L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni

della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Gli eventuali link attivi e QR code inseriti nel volume sono forniti dall'autore.

L'editore non si assume alcuna responsabilità sui link attivi e QR code ivi contenuti

che rimandano a siti non appartenenti a FrancoAngeli.

Copyright © 2026 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835191209

INDICE

Introduzione pag. 9

Sezione I Disinformazione e democrazia

Verità e disinformazione nella sfera pubblica digitale
Massimo Durante » 15

*La cura contro la disinformazione. Rimedi giuridici (e non)
per contrastarne la diffusione*
Federica Fabrizzi » 35

*La qualificabilità della disinformazione quale problema
di cybersicurezza*
Giovanni Barozzi Reggiani » 59

*Oltre la disinformazione: il problema della manipolazione nel quadro
della regolazione algoritmica europea*
Ludovica Durst » 75

*Il disordine informativo online: classificare le condotte per definirle
e prevenirle giuridicamente*
Andrea Ruffo » 101

*La crisi delle democrazie costituzionali al tempo
della disinformazione: quale futuro per la liberal-democrazia?*
Luca Maria Tonelli » 113

Sezione II Informazione digitale e tutela dell'individuo

- Poteri pubblici, poteri privati e governo costituzionale dell'informazione digitale*
Giulio Enea Vigevani pag. 131
- AI e nuovi modelli di garanzia dei diritti fondamentali: criticità e prospettive applicative*
Giulia Vasino » 141
- Violenza digitale di genere in ambito politico: profili comparati tra Unione europea e Messico*
Rosa Iannaccone » 165
- L'informazione nell'era dell'algoritmo: intelligenza artificiale e libertà di espressione nella governance europea*
Giulia Napoli » 179
- Disclosure, Explainability e Human Oversight: nuovi diritti fondamentali nell'era dell'IA e dei Private Governors*
Andrei-Mihai Pop » 193

Sezione III Comunicazione elettorale e politica

- Comunicazione istituzionale e intelligenza artificiale. Appunti*
Massimo Cavino » 207
- Il Regolamento europeo sulla pubblicità politica, ovvero del difficile tentativo di regolamentare la propaganda online (e non solo)*
Anna Papa » 219
- La comunicazione politica nella digital era*
Giuliaserena Stegher » 237

<i>Fighting Foreign Interference. Un'analisi comparata delle legislazioni contro le interferenze straniere nei processi elettorali in Australia, Canada, Irlanda, Regno Unito e Nuova Zelanda</i> Emanuele Gabriele	pag. 269
<i>Il contrasto alla disinformazione nei procedimenti elettorali: spunti comparatistici tra Italia e Spagna</i> Lorenzo De Carlo	» 283
<i>Comunicazione e nuove tecnologie: la propaganda politica online nella Costituzione</i> Allegra Dominici	» 297
<i>Il sistema di governance ed enforcement del Regolamento (UE) 2024/900 alla prova dell'effettività: un'analisi comparativa con il Digital Services Act</i> Emanuela Palomba	» 311

Sezione IV

Soluzioni regolatorie e tecniche nel mondo del digitale

<i>The Governance of "Augmented Disinformation" between the Digital Services Act and the AI Act</i> Federico Galli, Giuseppe Contissa	» 325
<i>Fake news e Intelligenza Artificiale: sfide etiche e soluzioni tecnologiche</i> Andrea Ongarini, Federico Cerutti, Andrea Loreggia	» 357
<i>Misure europee e nazionali contro la disinformazione strategica online. Contributo a partire dal caso Storm-1516</i> Domenico Bruno	» 369
<i>Large Language Models: applicazioni e criticità nel dibattito pubblico-informativo. Spunti di riflessione informatico-giuridici</i> Casimiro Coniglione	» 385

*The state of the art legal and technical of automated fake news
moderation systems*

Camilla Scarpellino

pag. 399

*Affrontare la disinformazione online:
il sistema di mitigazione dei rischi nel Digital Services Act*

Sara Gallone

» 415

Riflessioni conclusive

*L'attualità del costituzionalismo a garanzia dei diritti
fondamentali nella società digitale*

Licia Califano

» 427

Autrici e Autori

» 439

IL CONTRASTO ALLA DISINFORMAZIONE NEI PROCEDIMENTI ELETTORALI: SPUNTI COMPARATIVI TRA ITALIA E SPAGNA

*Lorenzo De Carlo**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il modello spagnolo: la *Junta Electoral Central* come baricentro della tutela dell'integrità elettorale – 3. Il modello italiano tra frammentazione istituzionale e limitata reattività – 4. Una valutazione dell'efficacia dei due modelli in prospettiva comparata.

1. Introduzione

L'integrità e la sicurezza dei processi democratici nell'era digitale sono minacciate da un fenomeno pervasivo e insidioso: la disinformazione all'interno dei procedimenti elettorali, che rappresenta una minaccia diretta al corretto esercizio della sovranità popolare, all'equità del confronto politico e alla legittimità stessa degli esiti delle votazioni. Sia l'Italia sia la Spagna, due democrazie mature con una storia costituzionale caratterizzata da un processo di transizione dall'autoritarismo e dalla presenza di sistemi mediatici assai articolati, percepiscono questa esigenza come assolutamente urgente. Tuttavia, le risposte normative e istituzionali che i due Paesi hanno sviluppato divergono in modo significativo, offrendo un fertile terreno per un'analisi comparata. Partendo da un quadro normativo tendenzialmente scarno in entrambi i paesi, parzialmente colmato dall'entrata in vigore del regolamento europeo *Digital Services Act* (Dsa), l'analisi si concentrerà sul ruolo cruciale svolto dalle istituzioni pubbliche sul tema. In particolare, nel modello spagnolo si evidenzierà la centralità della *Junta Electoral Central* (Jec), un organo indipendente con poteri di intervento rapido e in grado di consolidare orientamenti giurisprudenziali. A questo si contrappone il modello italiano, frammentato e scarsamente reattivo,

* Dottorando di ricerca in Diritto, Scuola superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa.

dove le competenze sono parcellizzate tra diverse autorità e la tutela in fase pre-elettorale appare insufficiente. Attraverso un esame dettagliato delle procedure e dei risultati, facendo riferimento anche a casi concreti di applicazione delle normative, si tenterà di valutare il grado di efficacia dei due sistemi, domandandosi se la presenza di un'autorità elettorale indipendente e specializzata, come la Jec, costituisca un fattore determinante per garantire una risposta più tempestiva, coerente ed efficace alla disinformazione e di conseguenza preservare l'integrità del procedimento elettorale.

Prima di entrare nel dettaglio sulle specifiche misure adottate dagli ordinamenti in esame, è necessario inquadrare il tema da una prospettiva più ampia, delineando il quadro normativo vigente a livello nazionale, ma anche eurounitario, profilo fondamentale in quanto mira a ridefinire il panorama della regolamentazione della comunicazione politica (e non solo) degli Stati membri. Né in Italia né in Spagna esistono previsioni di legge che definiscano e sanzionino specificamente il reato di disinformazione, come invece accaduto, con difficoltà applicative e interventi giurisprudenziali rilevanti, in Germania (seppur senza specifiche previsioni in materia elettorale) e Francia¹. Nel caso francese, in particolare, il legislatore ha introdotto l'art. L163-1 del Codice elettorale, volto a imporre alle piattaforme digitali di grandi dimensioni obblighi di informazione sull'utilizzo dei dati personali, sull'identità dei finanziatori di contenuti di propaganda politica *online* durante i periodi di campagna elettorale (i tre mesi antecedenti al primo giorno del mese in cui si tengono le elezioni generali). In parallelo, l'art. L163-2 del medesimo Codice mira a contrastare specificamente la disinformazione elettorale *online*, introducendo la possibilità per il giudice dei *référé*s, su richiesta di qualsivoglia soggetto interessato o del pubblico ministero, di imporre alle piattaforme di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per cessare la diffusione di contenuti recanti «*allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin*», con possibilità di riconoscere risarcimenti e pronuncia entro 48 ore. La disciplina è stata successivamente oggetto dello scrutinio del *Conseil Constitutionnel*, che ha provveduto a restringerne il perimetro di applicazione e a chiarirne i presupposti².

I tentativi di introdurre norme *ad hoc*, come le proposte di legge “*anti-fake news*” in Italia, si sono spesso scontrati con comprensibili preoccupazioni ri-

1. Si veda M. Foglia, *Le esitazioni del legislatore francese nel contrasto ai discorsi d'odio in rete*, in Aa.Vv., *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, 2020, pp. 1-11, disponibile su: www.giurcost.org.

2. *Funditus*, P. Passaglia, *La disinformazione, i contenuti illegali e i limiti alla libertà di espressione online: un'inevitabile evaporazione delle garanzie costituzionali?*, in federalismi.it, numero speciale, 30 maggio 2025, spec. pp. 37-47

guardanti la libertà di espressione e la difficoltà di delineare un confine netto tra disinformazione volontaria e semplice scorretta informazione o legittima critica politica. Di conseguenza, il contrasto al fenomeno si è basato sull'applicazione di norme preesistenti: in Italia, infatti, si fa riferimento al Codice penale (es., reati di diffamazione o procurato allarme), alla legge sul diritto d'autore e, in misura minore, alla legge n. 28/2000 in materia di *par condicio*, che disciplina l'accesso ai media in condizioni di parità tra gli attori politici, ma non affronta direttamente il contrasto alla diffusione di contenuti falsi. In Spagna, invece, si applicano le disposizioni del Codice penale (es. calunnia, ingiurie), benché siano scarsamente funzionali in una materia che richiede risposte immediate quale quella in esame, e la *Ley Orgánica del Régimen Electoral General* (Loreg), che garantisce l'imparzialità e l'indipendenza dell'amministrazione elettorale³.

È necessario poi ricordare la recente entrata in vigore del *Digital Services Act* (Regolamento UE 2022/2065), che rappresenta la risposta più ambiziosa messa in atto dall'Unione Europea per creare uno spazio digitale più sicuro. Pienamente applicabile per tutte le piattaforme a partire da febbraio 2024, il Dsa introduce obblighi stringenti per i servizi digitali, con particolare attenzione ai cosiddetti *Very Large Online Platforms* (Vlop) e *Very Large Online Search Engines* (Vlose), e sottopone le piattaforme a una disciplina comune in materia di contrasto alla disinformazione anche a fini elettorali. In parallelo, l'*Artificial Intelligence Act* (Regolamento UE 2024/1689), nel mirare a regolamentare l'utilizzo e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nell'Unione, è indirettamente andato a disciplinare una materia che rappresenta la nuova frontiera della disinformazione elettorale, date le sue sconfinata potenzialità, si pensi alla produzione di contenuti *deepfake*. Non è un caso, infatti, se nella classificazione introdotta dall'*AI Act* i sistemi volti a «influenzare l'esito di elezioni o referendum o il comportamento di voto delle persone fisiche nell'esercizio del loro voto alle elezioni o ai referendum» rientrano nella fascia di rischio più alta, con eccezione di quelli che non prevedono un'esposizione diretta dei singoli utenti agli *output* (es. strumenti per organizzare le campagne elettorali da un punto di vista logistico e amministrativo). Tuttavia, l'implementazione e l'*enforcement* di tali regolamenti in materia elettorale specifici dipendono in larga misura dalla funzionalità e dalle competenze delle autorità nazionali. Ed è proprio sotto questo profilo che le differenze tra Italia e Spagna diventano decisive.

3. Per una prospettiva più ampia ed esaustiva sul tema, si veda P. Santolaya Machetti, *Procedimiento y garantías electorales*, Editorial Civitas, 2013.

2. Il modello spagnolo: la *Junta Electoral Central* come baricentro della tutela dell'integrità elettorale

La Spagna ha sviluppato un sistema di organizzazione e giustizia elettorale che si distingue per la sua centralizzazione, tempestività e specializzazione. Il perno di questo sistema è la *Junta Electoral Central* (Jec): un organo amministrativo *sui generis*⁴ imparziale e permanente, istituito dalla Loreg e composto da 13 membri (otto magistrati del *Tribunal Supremo* e cinque professori universitari di diritto, scienze politiche o sociologia in attività nominati dal Congresso dei Deputati⁵). Tale organo si caratterizza per la sua indipendenza dal governo in carica⁶, elemento di cruciale rilevanza per garantirne l'imparzialità e favorirne la credibilità⁷.

Sebbene la Loreg sia stata approvata prima dell'era digitale, la Jec ha interpretato estensivamente le sue competenze di «garantire la trasparenza e l'obiettività del processo elettorale» (art. 8) ricomprendendovi anche le campagne elettorali svolte *online*. I poteri della *Junta* durante la campagna elettorale, che inizia con la convocazione delle votazioni, sono molto ampi: oltre a supervisionare la regolarità del procedimento nel suo complesso, essa ha la competenza di intervenire su qualsiasi elemento che possa mettere a repentaglio l'equità della competizione⁸. Il processo è snello e rapido, adatto alla natura *time-sensitive* delle campagne elettorali: esso prende generalmente avvio da una denuncia presentata alla Jec riguardante una violazione della Loreg posta in essere da esponenti politici o dai media. A seguito di ciò, l'organo si riunisce e si pronuncia a strettissima distanza (24-72 ore). Le pronunce della Jec si sostanziano in ordinanze (*acuerdos*) che ingiungono ai responsabili (partiti, media, piattaforme) di cessare la diffusione dei contenuti in violazione della Loreg o, se del caso, rimuoverli da siti *web* o *account* di

4. Sul punto E. Arnaldo Alcubilla, *La interpretación de la normativa por la Junta Electoral Central (1977-1997)*, in *Revista de las Cortes Generales*, n. 41, 1997, p. 173.

5. Sull'evoluzione della composizione cfr. M.V. García Soriano, *Jueces y magistrados en el procedimiento electoral*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, spec. p. 23 ss.

6. Si faccia riferimento a M. Satrustegui Gil-Delgado, *Las garantías del derecho electoral*, in *Revista de las Cortes Generales*, n. 20, 1990, p. 98.

7. La disinformazione *online* relativa alle attività della *Junta* è però diffusa, si veda L. Rodríguez-Fernández, S. González-Fernández, S. Arce-García, *Desinformación sobre procesos electorales en España: el caso de la plataforma Elecciones Transparentes*, in *Revista Mediterránea de Comunicación*, n. 2, 2025, spec. p. 9.

8. La nozione di campagna elettorale è pertanto da intendersi in senso restrittivo, si vedano gli *acuerdos Jec* N. 469/2015 e 56/2016, cfr. I. Lauzirika Ansola, *La desinformación en campañas en línea: contexto y consecuencias del Reglamento (ue) sobre transparencia y segmentación en la publicidad política*, in *Legal*, n. 2, 2024, pp. 9-10.

social network, di pubblicare la decisione che smentisce la notizia o di pagare sanzioni pecuniarie. Tali competenze sono integrate dall'art. 68 Loreg, che attribuisce a candidati o dirigenti delle formazioni politiche che concorrano alle elezioni il diritto di richiedere a un giudice (mentre la Jec non è competente in materia, v. in ultimo l'*acuerdo* n. 150/2023) di disporre la rettifica in caso di diffusione su qualsiasi mezzo di comunicazione⁹ di fatti inesatti o idonei ad arrecare loro pregiudizio, con decisione resa in forma orale entro quattro giorni.

Pur non ordinando mai direttamente la rimozione di contenuti in quanto falsi o fuorvianti, dal momento che una simile valutazione sulla veridicità delle informazioni esula dalle competenze della Jec, la giurisprudenza da essa sviluppata appare comunque rilevante ai fini di inquadrare lo strumentario potenzialmente a disposizione del legislatore spagnolo per contrastare il fenomeno della disinformazione. Ad esempio, la *Junta* ha interpretato in modo rigoroso il divieto di propaganda nella "*jornada de reflexión*" (il giorno prima del voto), applicandolo anche ai *social media* e ordinando la rimozione di *post* o messaggi su piattaforme come X o WhatsApp inviati da candidati o partiti in quel giorno; l'art. 53 Loreg, poi, ha esteso espressamente ai media digitali il divieto di propaganda nel periodo precedente alla campagna elettorale. È proprio sotto questo profilo che si può individuare una delle principali differenze a livello di effettività rispetto all'ordinamento italiano: ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 212 del 1956 nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietate «le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta». Tale previsione è stata estesa anche alle emittenti radiotelevisive private dal d.l. n. 807/1984, ma non contempla i *social media* e Internet in generale, lasciando pertanto un colossale vuoto normativo in materia¹⁰, al punto che l'Agcom stessa nelle linee guida pubblicate in occasione delle elezioni politiche del 2018 si limitava a definire soltanto «auspicabile» che in tale periodo «fosse evitata, da parte dei soggetti politici, ogni forma di propaganda, per evitare di influenzare con pressioni indebite l'elettorato ancora indeciso». Analogo controllo, ai sensi dell'art. 69 Loreg, viene effettuato poi sulla diffusione di sondaggi, con attento scrutinio sulla correttezza dello svolgimento delle operazioni di rilevazione e la fedeltà dei risultati pubblicati ai dati raccolti, con obbligo per i mezzi

9. Tuttavia, la dottrina ha evidenziato i limiti di questo istituto nel momento in cui l'attività di disinformazione è condotta *online* da *bot* o da utenti localizzati in Paesi esteri, essendo la disciplina concepita per mezzi di stampa o radiotelevisivi, v. O. Sánchez Muñoz, *La regulación de las campañas electorales en la era digital. Desinformación y microsegmentación en las redes sociales con fines electorales*, CEPC – Universidad de Valladolid, 2020, p. 254.

10. Sul punto *amplius* D. Bellacicco, *L'applicabilità della disciplina del silenzio elettorale ai social media*, in *Canmino Diritto*, n. 10, 2021, spec. pp. 6 ss.

di informazione che li abbiano divulgati in violazione della legge di pubblicare entro tre giorni le rettifiche richieste dalla Jec nei medesimi spazi o pagine in cui era presente l'inchiesta originaria¹¹.

La Jec vigila poi attentamente sull'attuazione dell'art. 50.2 della Loreg, che vieta alle istituzioni pubbliche di fare propaganda, sanzionando *leader* politici per l'uso di *account* istituzionali sui social media per promuovere la propria candidatura¹². Inoltre, sebbene la *Junta* sia cauta riguardo alla veridicità delle informazioni oggetto di contestazione, dal momento che esula dalle sue competenze pronunciarsi sul merito delle questioni, essa senz'altro interviene quando la disinformazione viola principi specifici in materia elettorale. Ad esempio, l'organo si è pronunciato sulla copertura informativa delle varie formazioni politiche in condizioni di parità¹³ e sull'utilizzo di marchi e loghi di partito in sede di campagna elettorale¹⁴, nonché, appunto, sulla diffusione di informazioni fuorvianti da parte dei mezzi di comunicazione. È il caso degli *acuerdos* n. 123/2017 e n. 133/2017, che in occasione delle elezioni della *Generalitat* hanno censurato la violazione del principio di neutralità informativa ex art. 66 Loreg da parte dell'emittente televisiva *Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals*, che nelle sue trasmissioni aveva utilizzato i termini «esiliati» e «governo in esilio» con riferimento ai politici coinvolti nella nota vicenda della dichiarazione d'indipendenza della Catalogna, favorendo implicitamente determinati candidati e fuorviando pertanto gli ascoltatori. Tuttavia, la Jec non ha richiesto una ritrattazione esplicita né ha imposto delle sanzioni, ammonendo l'emittente di non reiterare simili violazioni.

La Jec non opera in solitudine: il sistema spagnolo prevede un'architettura integrata dalla *Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia* (Cnmc), l'ente di regolamentazione dei media audiovisivi, che collabora con la *Junta* nel vigilare sulla correttezza dell'informazione durante la campagna elettorale, soprattutto per quanto riguarda i media tradizionali, oltre a rappresentare a partire dal 2024 l'autorità responsabile della supervisione delle reti sociali e delle piattaforme digitali prevista dal *Digital Services Act* e dal *Digital Markets Act*. In parallelo, la Jec è coadiuvata a livello territoriale dalle *Juntas* delle Comunità

11. Per la giurisprudenza più recente si vedano in particolare gli *Acuerdos Jec* 464, 465 e 539/2023, cfr. L. Corredoira y Alfonso, *Garantías de la libertad de expresión en redes sociales y medios. Doctrina de la Junta Electoral Central durante los comicios españoles celebrados en 2023*, in *Rivista de Derecho Político*, n. 5, 2024, p. 228.

12. *Amplius*, L.A. Gálvez Muñoz, *Las campañas institucionales. Normas, Doctrina de la Junta Electoral Central y Jurisprudencia*, Aranzadi, 2010, pp. 23-71.

13. Si vedano gli *acuerdos Jec* n. 162, 273 e 503 del 2023, sui quali *amplius* L. Corredoira y Alfonso, *Garantías de la libertad de expresión en redes sociales y medios*, cit., pp. 228-230.

14. Ivi, pp. 230-231, sugli *acuerdos Jec* N. 261 e 287 del 2023.

Autonome, provinciali e di zona, sebbene con modificazioni a livello di numero di membri (tre magistrati e due professori nelle giunte provinciali e di zona) e di modalità e organi abilitati per la nomina¹⁵.

3. Il modello italiano tra frammentazione istituzionale e limitata reattività

L'approccio italiano al contrasto della disinformazione elettorale è radicalmente diverso da quello spagnolo, essendo caratterizzato da una frammentazione delle competenze e da una minore capacità di intervento rapido e preventivo. Non esistendo un'autorità equivalente alla Jec con poteri così ampi e specifici in materia di contrasto alla disinformazione elettorale, le competenze sono suddivise tra una molteplicità di soggetti.

Anzitutto, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) si occupa della regolazione dei media tradizionali e, sempre più, dei servizi digitali. Essa ha poteri di intervento sulle emittenti televisive e radiofoniche per violazione della *par condicio*; tuttavia, il suo raggio d'azione sui contenuti *online* è più limitato e in materia elettorale si basa su un approccio improntato all'adesione puramente volontaria delle piattaforme secondo codici di autoregolamentazione¹⁶. Uno dei principali limiti di tale organo è rappresentato dalla sua proiezione strettamente nazionale, difficilmente in grado di contrastare efficacemente la diffusione di informazioni scorrette su piattaforme che hanno una natura transnazionale. In parallelo, il Garante per la protezione dei dati personali interviene non sulla veridicità dei contenuti, bensì quando la disinformazione coinvolge il trattamento illecito di dati personali a fini di propaganda politica: tale autorità indipendente può vietare l'utilizzo di elenchi di contatti acquisiti illecitamente (es. da *database* pubblici) per l'invio di messaggi elettorali o sanzionare il *micro-targeting* basato su dati sensibili (opinioni politiche, salute) in violazione del Gdpr. Tuttavia, sebbene di grande rilevanza, il suo intervento è settoriale e non copre la parte più consistente di disinformazione "virale", che non impiega dati personali specifici. Inoltre, i reati di diffamazione, procurato allarme o istigazione all'odio sono di competenza della magistratura ordinaria, con possibilità di ottenere risarcimenti; tuttavia, i tempi della

15. *Funditus*, D. Camoni, *La Junta Electoral Central tra amministrazione, funzione normativa e control judicial della competizione elettorale spagnola*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n. 2, 2020, p. 69.

16. Sul punto P. Bonini, *L'autoregolamentazione dei principali Social Network. Una prima ricognizione delle regole sui contenuti politici*, in *federalismi.it*, n. 11, 2020, pp. 265-281.

giustizia civile e penale sono incompatibili con la brevità di una campagna elettorale, dal momento che eventuali sentenze di condanna, giungendo a elezioni concluse, sono comunque inefficaci per tutelare l'integrità delle procedure di voto. Anche la Polizia Postale ha tentato di porre un freno alla diffusione di *fake news*, introducendo sul proprio sito Internet un "pulsante rosso" in grado di permettere agli utenti di segnalare istantaneamente la presenza in Rete di contenuti potenzialmente forieri di disinformazione a esperti appartenenti alle forze dell'ordine, con pubblicazione di smentite ufficiali sui siti e sui canali *social* istituzionali; tuttavia, i limiti di tale strumento appaiono evidenti, non fosse altro che per la genericità dei criteri di valutazione e l'eccessiva indeterminatezza delle informazioni oggetto di controllo, nonché per l'insufficiente base normativa dell'intervento¹⁷. Un ruolo particolare è infine giocato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn), che ha un ruolo di vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture critiche e su eventuali campagne di influenza sulle elezioni provenienti da Paesi terzi, ma non ha poteri diretti sulla gestione dei contenuti.

Questa frammentazione crea un "vuoto di responsabilità" e una mancanza di coordinamento: non è chiaro a chi si possa rivolgere un candidato o una forza politica nel momento in cui voglia denunciare la diffusione di *fake news* confidando in un intervento celere ed efficace, il risultato è spesso l'inazione o un intervento tardivo. L'Italia soffre quindi di una insufficiente estensione della tutela in fase preelettorale, poiché i suoi strumenti più forti (la *par condicio*) si attivano solo a campagna elettorale ufficialmente convocata, mentre quelli deboli (i protocolli) mancano di coerenza.

In assenza di un quadro normativo definito, le autorità italiane hanno tentato di reagire con i limitati strumenti a loro disposizione¹⁸: in primo luogo con le delibere dell'Agcom (coadiuvata a livello regionale dai Corecom), volte a contrastare le pratiche commerciali sleali *online* che sfruttano la disinformazione e a garantire trasparenza in tema di pubblicità politica. Inoltre, il Governo e le altre istituzioni pubbliche hanno promosso protocolli di intesa con le principali piattaforme *social* (Meta, Google, TikTok, X). Esempi sono la delibera 423/17/CONS contenente linee guida per la parità di accesso alle piattaforme *online* per la campagna elettorale per le elezioni politiche del 2018, volte a favorire la trasparenza dei messaggi pubblicitari elettorali e l'eliminazione

17. M. Mezzanotte, *Fake news nelle campagne elettorali digitali. Vecchi rimedi o nuove regole?*, in *federalismi.it*, n. 24, 2018, pp. 17-18.

18. Evidenzia i limiti di tale, pur meritorio, tentativo M. Monti, *Le categorie del costituzionalismo e le fonti alla prova della propaganda politica online: utente-consumatore o utente-cittadino?*, in *DPCE online*, numero speciale, 2021, p. 1294.

dei contenuti illeciti o diffamatori nei confronti di persone o soggetti politici con raccomandazione soprattutto a Facebook e Google di impiegare strumenti di *fact-checking*¹⁹, e il «Codice di autodisciplina per la trasparenza dell'informazione durante le campagne elettorali» promosso in vista delle elezioni europee 2019, nonché vari accordi successivi²⁰. Questi protocolli si basano sulla volontarietà e prevedono che le piattaforme si impegnino a creare canali di comunicazione rapida per la segnalazione di contenuti palesemente falsi (es. *deepfake* di candidati, notizie infondate sulla chiusura dei seggi), promuovere l'informazione ufficiale (es. *prompt* del Ministero dell'Interno su come si vota), rafforzare i sistemi di *fact-checking*, garantire trasparenza sugli annunci di natura politica, contrastare *account* falsi e *bot* e segnalare all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale attività sospette che possano essere ricondotte a tentativi di influenza straniera. Tuttavia, tali documenti soffrono di limiti intrinseci: non sono vincolanti, la loro attuazione dipende dalla buona volontà delle piattaforme, dal momento che mancano meccanismi di *enforcement* efficaci ed effettivamente sanzionatori, a differenza della Jec.

Altrettanto insufficienti appaiono gli altri strumenti potenzialmente idonei a contrastare la disinformazione mediante la diffusione di contenuti maggiormente attendibili da parte delle istituzioni pubbliche: i limiti della *governance* della Rai sono ben noti e difficilmente superabili fintantoché il condizionamento politico degli organi interni rimarrà invariato, con conseguente perdita di fiducia nell'imparzialità e nell'obiettività del servizio pubblico²¹. Come nel modello spagnolo, risultano poi ampiamente obsolete le previsioni dell'art. 8 della legge n. 47 del 1948 in tema di obbligo di rettifica in capo ai direttori o ai responsabili di giornali che abbiano pubblicato immagini o abbiano attribuito atti o pensieri o affermazioni di soggetti che le abbiano ritenute lesive della loro dignità o contrarie a verità. In parallelo, come è stato suggerito, potrebbe risultare utile a fronteggiare le dinamiche disinformative, soprattutto per le consultazioni referendarie, la predisposizione e diffusione a cura delle istituzioni di brevi documenti esplicativi del contenuto dei quesiti, in modo tale da evitare che i cittadini, sovente privi degli strumenti tecnico-giuridici che ne consentono un'adeguata comprensione, si rivolgano prima-

19. Sul punto si vedano M. Bellezza, F. Frigerio, Italy: *First Attempt to (Self)Regulate the Online Political Propaganda*, in *MediaLaws*, 6 febbraio 2018; F. Sciacchitano, A. Panza, *Fake news e disinformazione online: misure internazionali*, in *MediaLaws*, n. 1, 2020, p. 126.

20. G. Stegher, *Da cittadini elettori a cittadini consumatori: osservazioni sull'importanza di regolare le campagne elettorali sui social media*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, 1, 2023, pp. 11-12.

21. G.E. Vigevani, *I media di servizio pubblico nell'età della rete. Verso un nuovo fondamento costituzionale, tra autonomia e pluralismo*, Giappichelli, 2017, p. 31 ss.

riamente a Internet, dove l'attendibilità delle informazioni reperite non è affatto garantita²².

Non avendo avuto buon esito i vari tentativi di introdurre una disciplina organica in materia di contrasto alla disinformazione²³, la legge sulla *par condicio* (legge n. 28/2000) risulta dunque lo strumento principale per garantire l'equità della competizione nei media tradizionali. Tuttavia, è uno strumento concepito per un'epoca predigitale, nonostante la delibera 60/23/Cons dell'Agcom (e le sue precedenti) abbia esteso alcuni principi (come il divieto di propaganda nel giorno di silenzio) alle piattaforme, ma con poteri di *enforcement* molto blandi: i suoi limiti nell'affrontare la disinformazione sono pertanto evidenti. In primo luogo, essa si applica principalmente ai media tradizionali e non alle piattaforme *online*, nonostante in dottrina sia stata suggerita una sua applicazione estensiva ai *social network* e ai motori di ricerca riconducibili a società con sede in Italia²⁴; inoltre, essa è focalizzata sull'equità di accesso (spazi, tempi) più che sulla veridicità dei contenuti, cosicché i suoi interventi sono spesso percepiti come troppo lenti e poco incisivi rispetto alla viralità e alla velocità di diffusione delle *fake news*.

Bisogna infine ricordare che la recentissima legge n. 132 del 2025, volta ad adeguare l'ordinamento italiano alle previsioni dell'*AI Act*, introduce all'art. 26 la nuova fattispecie di reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (art. 612-*quater* c.p.), con reclusione da uno a cinque anni per chiunque arrechi «un danno ingiusto a una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità». Inoltre, dopo aver introdotto all'art. 61 c.p., n. 11-*undecies*), una circostanza aggravante comune consistente nella commissione del fatto mediante sistemi di intelligenza artificiale tali da costituire un mezzo insidioso, da ostacolare la pubblica o privata difesa o da acuire le conseguenze del reato, all'art. 294 c.p. si prevede al secondo comma la reclusione da due e sei anni se l'inganno volto

22. I. Spadaro, *Contrasto alle fake news e tutela della democrazia*, in *Ianus*, n. 20, 2019, pp. 50-52.

23. Si fa riferimento qui a varie proposte di legge presentate sia nella XVII sia nella XVIII Legislatura da rappresentanti di vari partiti, *funditus* E. Lehner, *Fake news e democrazia*, in *MediaLaws*, n. 1, 2019, pp. 7-8, criticate per possibili violazioni dei principi di determinatezza, tassatività e offensività delle fattispecie di reato da M. Fumo, *Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia*, in *MediaLaws*, n. 1, 2018, pp. 83-91; N. Zanon, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un "Autorità Pubblica della Verità"?*, in *MediaLaws*, n. 1, 2018, pp. 12-17.

24. I. Spadaro, *Contrasto alle fake news e tutela della democrazia*, cit., pp. 49-50.

a rappresentare un attentato contro i diritti politici del cittadino sia posto in essere tramite sistemi di IA. Tali disposizioni sono affiancate nell'art. 24, comma 5, da una delega al Governo a predisporre «strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive».

Pur non trattando direttamente la materia elettorale, appare rilevante la previsione all'art. 612-*quater* della procedibilità d'ufficio, eccezionale rispetto alla generale punibilità a querela della persona offesa, qualora il delitto sia commesso nei confronti di «una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate». Questa disposizione sembra pertanto orientata alla diffusione del fenomeno dei *deepfake sub specie* di fittizia comunicazione istituzionale, come già accaduto recentemente con la diffusione di false interviste televisive e video manipolati di esponenti del Governo, tra cui la Presidente del Consiglio, *leader* politici e alti funzionari pubblici al fine di promuovere piattaforme abusive di *trading online*: le nozioni di «pubblica autorità» e di «a causa delle funzioni esercitate» appaiono difficili da inquadrare²⁵, ma al contempo non troppo idonee a essere interpretate estensivamente, considerando il divieto di applicazione analogica delle norme penali, ai casi di disinformazione elettorale posti in essere tramite *deepfake* che non riguardino direttamente coloro che ricoprono cariche pubbliche. Pertanto, non pare nella sfera applicativa di tale disposizione possa rientrare la diffusione di contenuti fittizi generati con IA. aventi come soggetto semplici parlamentari o esponenti di partiti politici che non esercitano funzioni di governo.

Ben più interessante, e forse idonea a porre le basi per una disciplina italiana anti-*fake news* in materia elettorale, sebbene sempre nei limiti imposti dal divieto di analogia in materia penale, è la modifica dell'art. 294 c.p.: nella fattispecie di attentato contro i diritti politici del cittadino posto in essere mediante sistemi di intelligenza artificiale potrebbero ben rientrare le attività di disinformazione in prossimità di votazioni. Questo intervento di riforma si scontra con la giurisprudenza di legittimità in tema: fino a oggi, infatti, la disposizione è sem-

25. Pare, infatti, che per «pubblica autorità» si debba intendere qualsiasi ente pubblico che eserciti specifiche funzioni di natura amministrativa, anche se il termine in quanto tale ricorre nell'art. 403 c.c. (intervento della pubblica autorità a favore dei minori moralmente o materialmente abbandonati o in pericolo nell'ambiente familiare), riferendosi solo a sindaci, servizi socio-sanitari e autorità di pubblica sicurezza, mentre nell'art. 504 c.p., sebbene solo in rubrica, in tema di «coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero» il destinatario sembra essere più generalmente individuabile in tutti gli organi pubblici con poteri deliberativi, indipendentemente dalla loro natura monocratica o collegiale, nazionale o locale. La formulazione testuale non agevola pertanto l'esatta delimitazione dei concetti.

pre stata applicata con riferimento a fattispecie caratterizzate dalla compressione del libero esercizio dei diritti di elettorato attivo e, soprattutto, passivo mediante violenza, minaccia o inganno²⁶. La Cassazione, infatti, oltre ad aver chiarito che «la nozione di “diritti politici”²⁷, il cui libero esercizio è tutelato dall’art. 294 c.p., deve essere intesa in senso stretto, con esclusione di qualsiasi manifestazione del proprio pensiero che possa riguardare scelte politiche» (Cass. pen., Sez. VI, sent. 09/11/2016, n. 51722), si è in passato pronunciata sulla necessità che la pressione esercitata sull’elettore ai fini di modificare la propria determinazione in sede di votazione in modo contrario alla sua volontà sia effettivamente intensa, non essendo sufficienti a tal fine «le semplici suggestioni, le promesse chimeriche, le forzature dialettiche, le prospettazioni incomplete o tendenziose di situazioni nazionali o locali e le interpretazioni faziose di eventi» (Cass. pen., Sez. I, sent. 20/12/2018, n. 16381; v. anche Cass. pen., Sez. I, sent. 26/06/1989, n. 11835, con specifico riferimento al caso in cui, nel corso di una trasmissione televisiva, il cantante Adriano Celentano invitò gli elettori ad aggiungere la frase «La caccia è contro l’amore: non la vogliamo», esprimendo scarso interesse per i quesiti sottoposti a referendum abrogativo e ritenendo prioritario il tema della caccia, non oggetto della consultazione, anche a costo di invalidare la scheda e influenzare così l’esito della votazione.

Mantenendo però immutata l’attuale interpretazione della nozione di “attentato”, non è agevole comprendere quale portata applicativa possa avere l’introduzione del secondo comma dell’art. 294 c.p., in quanto difficilmente si comprende come tramite sistemi di intelligenza artificiale si possa «esercitare sull’elettore una pressione di tale intensità da indurlo a determinarsi, nell’esercizio di un diritto politico in modo contrario alla sua reale volontà» (Cass. pen., Sez. I, sent. 26/06/1989, n. 11835). Infatti, se sicuramente mediante I.A. si può tentare di suggestionare l’elettore o di modificarne la manifestazione del pensiero politico e la sua espressione alle urne, molto più arduo sembra produrre i medesimi effetti di violenza e minaccia.

26. Sul tema si veda anche L. Buscema, *Reati elettorali e principio di democraticità dell’ordinamento: profili assiologici e ricostruttivi*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 28 ottobre 2013, spec. pp. 7-9.

27. Per «diritti politici» si intendono «quelli che permettono al cittadino di partecipare all’organizzazione e al funzionamento dello Stato e degli altri enti di rilevanza costituzionale, come le regioni, le province e i comuni, ai quali è attribuita la funzione di indirizzo politico in relazione a un determinato aggregato di persone stanziate su una parte del territorio» (Cass. pen., Sez. I, sent. 14/10/1993, n. 11055).

4. Una valutazione dell'efficacia dei due modelli in prospettiva comparata

Confrontando i due modelli, emergono chiari punti di forza e di debolezza che influenzano direttamente la loro efficacia nel contrastare la disinformazione elettorale. Come si è notato *supra*, il modello spagnolo è caratterizzato da una gestione centralizzata, integrata e specializzata a livello istituzionale, con la *Junta Electoral Central* come baricentro del sistema, a fronte della frammentarietà, parcellizzazione e plurisoggettività dell'ordinamento italiano, che sovente non riesce a intervenire in modo reattivo e tempestivo a fronte della commissione di illeciti, soprattutto se paragonato alla celerità e alla pervasività degli interventi della Jec. Tale divario si apprezza anche considerando la natura e l'efficacia delle decisioni: se quelle spagnole sono caratterizzate da una fortissima rilevanza a livello politico e da una sistematicità tale da poter consolidare una vera e propria giurisprudenza in materia di contrasto alla disinformazione, con conseguente maggior prevedibilità delle pronunce della Jec, quelle italiane sono generalmente caratterizzate dall'assenza di vincolatività e dalla difficoltà di garantire una rapida attuazione di delibere e protocolli, lasciando spesso tanto le istituzioni quanto i soggetti colpiti dalla diffusione di *fake news* privi di effettiva tutela. La giustizia ordinaria è, infatti, inevitabilmente troppo lenta, e gli interventi dell'Agcom non sono sempre sufficientemente rapidi per un contesto scandito da scadenze assai ravvicinate quale quello elettorale, creando un senso di impunità per i diffusori di disinformazione. Al contempo, nel modello italiano vengono meno anche l'effetto deterrente nei confronti di quanti intendano promuovere campagne di divulgazione di *fake news*, nonché la pressione nei confronti delle piattaforme affinché approntino meccanismi interni idonei ad agevolare il contrasto a tali dinamiche, dal momento che, prescindendo dagli obblighi imposti dal *Digital Services Act*, i semplici protocolli volontari non risultano sufficienti a tal fine, dal momento che spostano parte della responsabilità di contrasto alla disinformazione a soggetti privati i cui interessi non sempre coincidono con quelli pubblici. Al contrario, pur non potendosi trascurare la natura transnazionale dell'operato dei *social media*, risulta indubbiamente più efficace sotto tale profilo la presenza di istruzioni chiare da parte di un'autorità nazionale centrale univocamente definita, con maggior certezza sotto il profilo degli organi competenti, delle tempistiche e dei rimedi disponibili. L'assenza di un'unica autorità referente porta pertanto a sovrapposizioni o, più spesso, a vuoti di intervento; la mancanza di sanzioni rende poi il sistema più debole.

La capacità della Jec di pronunciarsi in poche ore è il suo principale punto di forza: in una campagna elettorale, infatti, un intervento correttivo dopo

sole 48 ore può essere sufficiente a limitare il danno di una *fake news* virale, a maggior ragione considerando il funzionamento degli algoritmi che gestiscono la presentazione dei contenuti nei *feed*, i quali danno la priorità a contenuti pubblicati più recentemente. La composizione indipendente e altamente qualificata della *Junta* conferisce poi alle sue decisioni una dimensione istituzionale e tecnica difficilmente contestabile, in grado di fornire linee guida chiare a tutti gli attori sulle forme e le modalità lecite e illecite di propaganda elettorale. Pur in assenza di una giurisprudenza consolidata in materia, l'ordinamento spagnolo appare maggiormente preparato rispetto a quello italiano in tema di contrasto alla disinformazione, essendo dotato di un quadro normativo più definito e di un'autorità centrale in possesso delle competenze necessarie per intervenire.

L'analisi comparata tra Italia e Spagna dimostra che, di fronte alla minaccia della disinformazione elettorale, la presenza di un'autorità centrale, indipendente e specializzata costituisce un fattore di resilienza di cruciale importanza. L'entrata in vigore del *Digital Services Act* offre a entrambi i paesi strumenti assai incisivi, ma non è idonea a colmare autonomamente le carenze strutturali. Per l'Italia, la sfida più urgente nel futuro prossimo sarà colmare il suo *deficit* di *governance* in materia, non necessariamente creando un clone della Jec, ma sicuramente predisponendo una chiara attribuzione di competenze, un coordinamento rafforzato e permanente tra Agcom, Garante Privacy, Acn e autorità giudiziaria, e forse l'estensione dei poteri di uno di questi soggetti per raggiungere, per quanto possibile, la tempestività e l'autorevolezza del modello spagnolo. In parallelo, resta del tutto aperta la questione delle modalità di contrasto alla disinformazione elettorale sotto il profilo penalistico, non risultando risolutive le recenti modifiche apportate con la legge n. 132/2025. In un'epoca in cui la fiducia nelle istituzioni è sempre meno scontata, la capacità di garantire elezioni libere, eque e informate non è più un'opzione, ma una condizione essenziale per la sopravvivenza della democrazia stessa.

AUTRICI E AUTORI

Giovanni Barozzi Reggiani, Ricercatore di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Sassari.

Domenico Bruno, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Licia Califano, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Massimo Cavino, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università del Piemonte Orientale.

Federico Cerutti, Professore ordinario di Ingegneria industriale e dell'Informazione, Università degli Studi di Brescia.

Casimiro Coniglione, Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Giuseppe Contissa, Professore associato di Filosofia del diritto, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Lorenzo De Carlo, Dottorando di ricerca in Diritto, Scuola superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa.

Allegra Dominici, Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Massimo Durante, Professore ordinario di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Torino.

Ludovica Durst, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico, Sapienza Università di Roma.

Federica Fabrizzi, Professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico, Sapienza Università di Roma.

Emanuele Gabriele, Dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale, Sapienza Università di Roma.

Federico Galli, Ricercatore di Filosofia del diritto, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Sara Gallone, Dottoranda di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Rosa Iannaccone, Contrattista di ricerca in Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Sassari.

Andrea Loreggia, Professore associato di Ingegneria industriale e dell'informazione, Università degli Studi di Brescia.

Giulia Napoli, Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Andrea Ongarini, Collaboratore di ricerca in Ingegneria industriale e dell'Informazione, Università degli Studi di Brescia.

Emanuela Palomba, Dottoranda di ricerca in IA – Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Anna Papa, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Andrei-Mihai Pop, Dottorando di ricerca in Filosofia del diritto, Università degli Studi di Milano.

Andrea Ruffo, Dottorando di ricerca in Diritto e Impresa, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza.

Giovanni Sartor, Professore ordinario di Filosofia del diritto, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Camilla Scarpellino, Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Giuliaserena Stegheer, Ricercatrice di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Luca Maria Tonelli, Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Giulia Vasino, Ricercatrice di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Giulio Enea Vigevani, Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico, Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Disinformazione digitale

La sfida posta dalla disinformazione digitale non è rinviabile: essa interpella il presente delle istituzioni democratiche e richiede uno sforzo di riflessione che coniughi analisi critica, responsabilità normativa e innovazione tecnologica. Partendo da tale premessa, il Volume offre una mappa teorica e applicativa delle tensioni che attraversano l'odierno cyberspazio, adottando una prospettiva multidisciplinare e una duplice direttrice analitica: da un lato, la riflessione sulle condizioni di compatibilità tra il contrasto alla disinformazione e la tutela dei diritti fondamentali nel quadro del costituzionalismo liberal-democratico; dall'altro, l'esigenza di tradurre tale bilanciamento in architetture tecnologiche e sistemi operativi coerenti con un paradigma human-centric.

Licia Califano è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza presso la medesima Università. È stata componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali dal 2012 al 2020.

Federica Fabrizzi è professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico presso Sapienza – Università di Roma. È attualmente Vicedirettrice della Rivista di diritto pubblico italiano, comparato ed europeo *federalismi.it*.

Giovanni Sartor è professore ordinario di Filosofia del diritto e Informatica giuridica presso l'Alma Mater Università di Bologna. Nel 2019 ha ottenuto un Advanced Grant dell'ERC sul tema del *Computable Law* e nel 2025 un FIS Advanced Grant su *Generative AI for the Law*.